



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO

O R D I N A N Z A

(numero e data come da protocollo informatico)

**LANCIO DI FUOCHI PIROTECNICI PRESSO LA SPIAGGIA
ANTISTANTE LA FOCE DEL TORRENTE MILI MARINA (ME)**

Località: MILI MARINA (ME) – **Data:** 23 AGOSTO 2026

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Messina:

VISTA la comunicazione in data 04.08.2026 della Ditta Pirotecnica "Fasima Fuocchi" di Santa Venerina (CT), relativa allo sparo fuochi d'artificio del **23/08/2026** da effettuare presso la spiaggia antistante la foce del torrente MILI MARINA (ME);

VISTA l'autorizzazione temporanea n. **870** del **24.07.2026** rilasciata dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina alla Ditta Pirotecnica "Fasima Fuocchi" di Santa Venerina (CT), per lo sparo di fuochi artificiali nel giorno **23 agosto 2026** presso la spiaggia antistante la foce del torrente MILI' MARINA (ME);

VISTI gli articoli 17, 30 e 80 del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti in possesso di questa Capitaneria di Porto;

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

Che giorno **23 agosto 2026**, verranno effettuati lanci di fuochi pirotecnici nel punto di coordinate geografiche Lat. 38°6.960'N – Long. 015°30.924'E (Datum di riferimento WGS84), precisamente presso la spiaggia antistante la foce del torrente MILI MARINA (ME), secondo il seguente orario:

23 agosto 2026	08.00 – 08.30
	19.30 – 20.00
	21.30 – 22.00
	23.30 – 24.00

O R D I N A

Art. 1 - Interdizione dello specchio acqueo antistante l'area di accensione dei fuochi.

Nel giorno ed orari citati in premessa, nella zona di mare antistante l'area interessata dal lancio dei fuochi artificiali, durante lo svolgimento della manifestazione pirotecnica è vietato, ad una distanza di 300 mt:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione e comunque accedervi,

- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica,
- svolgere attività di pesca di qualunque natura.

Art. 2 – Deroghe.

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità dell'area d'interdizione.

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato/illecito amministrativo:

- se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n°171/2005 (Codice sulla Nautica da Diporto);
- negli altri casi, ai sensi dell'artt. 1174 - 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.-

Messina (data come da firma digitale)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Luciano PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
LUCIANO MARCELLO PISCHEDDA
C.V. (CP) - COMANDANTE
In Data/On Date:
mercoledì 12 agosto 2026 13:03:11

